



OGGETTO: Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative a interventi di mantenimento, rifacimento e consolidamento di terrazzamenti e ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale MASAF.

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento vengono aperti i termini e definite le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni relative a interventi di mantenimento, rifacimento e consolidamento di terrazzamenti e ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale MASAF, in applicazione della DGR n. 1322 del 14.11.2024 che ha approvato il modello di Bando e contestuale schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Avepa.

IL DIRETTORE  
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO – VENATORIA

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1322 del 14.11.2024 "Interventi di mantenimento, rifacimento e consolidamento di terrazzamenti e ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale presso il MASAF. Approvazione del modello di bando e contestuale approvazione dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA)";

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1322/2024 è stato approvato, nell'Allegato A, il modello di bando di apertura termini entro cui vengono definite le condizioni di ammissibilità, la dotazione finanziaria, i criteri di selezione, nonché una ricognizione conoscitiva sui terrazzamenti presenti nella Regione Veneto utile allo svolgimento dell'istruttoria da parte di AVEPA;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1322/2024 è stato approvato, nell'Allegato B, lo schema di Convenzione con Avepa per l'affidamento della funzione autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli, nonché quella dei pagamenti relativi all'aiuto in argomento;

DATO ATTO dell'avvenuta sottoscrizione digitale dell'Accordo di collaborazione da parte del Direttore di AVEPA e del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria (vedi nota ns. prot. 604993 del 28/11/2024);

CONSIDERATO che spetta al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria l'esecuzione della DGR n. 1322/2024;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n. 389 del 29/11/2025 che ha disposto di impegnare la somma di € 300.000,00 a favore dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) con sede legale a Padova, in Via N. Tommaseo, 67 (P.IVA. 90098670277), sul capitolo di spesa n. 105193 del bilancio di previsione 2024-2026, imputando la somma di euro 100.000,00 a carico rispettivamente del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026;

CONSIDERATO che la deliberazione della Giunta regionale n. 1322 del 14.11.2024 prevede l'adozione del bando apertura termini, redatto secondo l'Allegato A per le annualità 2025 e 2026;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria n.389 del 29/11/2025 che ha disposto la liquidazione dell'importo pari a 200.000 € ad AVEPA entro l'esercizio 2025 e di euro 100.000,00 entro l'esercizio 2026;

CONSIDERATO che, l'Agenzia veneta per i pagamenti è tenuta a comunicare alla Regione, mediante il decreto di ammissibilità e finanziabilità il totale della spesa complessivamente assegnata ai beneficiari e che a conclusione delle attività, eventuali economie di spesa, comporteranno l'obbligo da parte dell'Agenzia di restituzione del relativo importo non assegnato;

DATO ATTO che gli aiuti di cui al presente bando vengono concessi nell'ambito del regime degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i., relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e, in particolare, l'articolo 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che ha adottato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca";

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR n. 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

#### DECRETA

1. di approvare le premesse quale parte sostanziale e integrale del presente atto;
2. di approvare l'**Allegato A**, entro cui sono riportate disposizioni e condizioni specifiche per l'accesso ai benefici previsti per gli interventi di cui si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande;
3. di affidare ad AVEPA la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi;
4. di stabilire che la domanda di aiuto deve essere presentata all'AVEPA entro i 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di approvazione del bando sul Bollettino ufficiale regionale;
5. di dare atto che l'Agenzia veneta per i pagamenti è tenuta a comunicare alla Regione, mediante il decreto di ammissibilità e finanziabilità il totale della spesa complessivamente assegnata ai beneficiari e, che a conclusione delle attività, eventuali economie di spesa, comporteranno l'obbligo da parte dell'Agenzia, di restituzione del relativo importo non assegnato;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



*Dott. Pietro Salvadori*

**REGIONE DEL VENETO**

<b>BANDO PUBBLICO</b>	<b>Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 (BUR n. 117/2003) NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA (Art. 35 Interventi nel settore agro-ambientale. Comma f ter)</b>
Nome intervento	Interventi di mantenimento, rifacimento e consolidamento dei terrazzamenti o ciglionamenti ad uso agricolo <ul style="list-style-type: none"><li>• Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i.</li><li>• L. n. 378 del 24.12.2003</li></ul>
Normativa di riferimento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Decreto MiBAC 6 ottobre 2005</li><li>• Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico (DM n. 17070/2012, art. 4)</li><li>• L.R. n. 40 del 12.12.2003</li></ul>
Azione	Mantenimento, rifacimento e consolidamento dei terrazzamenti o ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale.
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



## INDICE

### 1. Descrizione generale

*1.1 Descrizione intervento*

*1.2 Normativa di riferimento*

### 2. Ambito territoriale di applicazione

### 3. Beneficiari degli aiuti

*3.1 Soggetti richiedenti*

*3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti e degli interventi*

### 4. Operazioni ammissibili

*4.1 Operazioni previste*

*4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni*

*4.3 Spese ammissibili*

*4.4 Spese non ammissibili*

*4.5 Vincoli e durata degli impegni*

*4.6 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni*

### 5. Pianificazione finanziaria

*5.1 Forma ed entità del sostegno*

*5.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni*

*5.3 Aiuti di Stato*

*5.4 Sanzioni e riduzioni*

### 6. Criteri di selezione

*6.1 Criteri di priorità e punteggi*

*6.2 Condizioni ed elementi di preferenza*

### 7. Domanda di aiuto

*7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto*

*7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto (DOMANDA INIZIALE)*

*7.3 Varianti*

### 8. Domanda di pagamento (DOMANDA FINALE)

*8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento*

*8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento*

### 9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

### 10. Informativa trattamento dati personali

### 11. Informazioni, riferimenti e contatti

### 12. Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

**Allegato 1: Ricognizione conoscitiva dei terrazzamenti nella Regione Veneto.**



## 1. Descrizione generale

### 1.1 Descrizione intervento

Considerato che il paesaggio dei terrazzamenti e dei ciglionamenti costituisce un patrimonio territoriale peculiare da tutelare, sia come luogo storico di produzione agricola, sia come componente costituiva dell'identità locale e regionale, è interesse della Regione dare seguito a interventi di valorizzazione e di ripristino di tali contesti, nell'ambito della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e s.m.i., che disciplina le norme per gli interventi in agricoltura.

L'articolo 35 "Interventi nel settore agro-ambientale" della suddetta Legge Regionale, riporta quanto segue al comma 1: "Al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, la Giunta regionale, d'intesa con gli enti locali e gli enti parco, prevede, nell'ambito del Piano del settore agricolo (PSAGR), un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali".

In particolare, il PSAGR può comprendere una delle azioni riportate al comma 2 dell'art. 35, tra cui la lettera f ter) che richiama il mantenimento, rifacimento e consolidamento dei terrazzamenti o ciglionamenti ad uso agricolo nel contesto di paesaggi rurali storici iscritti al Registro Nazionale.

Il bando, che si basa sui presupposti della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, è rivolto alle aziende agricole e persegue le citate finalità della salvaguardia e dello sviluppo del territorio regionale e della tutela del paesaggio agrario.

Con il presente Bando la Regione Veneto intende finanziare interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto collinare e montano, quali terrazzamenti e muretti a secco, oltre che interventi di ripristino di porzioni di terrazzamenti a fini colturali.

### 1.2 Normativa di riferimento

Ai fini della definizione delle tipologie di architettura rurale oggetto dell'intervento, è di riferimento il Decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della Legge 24 dicembre 2003, n. 378) recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

## 2. Ambito territoriale di applicazione

L'ambito territoriale di applicazione riguarda le porzioni di territorio regionale incluse nei perimetri dei paesaggi rurali storici iscritti al "Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico" istituito, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 17070/2012, presso l'attuale Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

## 3. Beneficiari degli aiuti

### 3.1 Soggetti richiedenti

Imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singole o associate, che alla data di presentazione della domanda abbiano la disponibilità delle superfici su cui intendono realizzare l'intervento in qualità di proprietari o titolari della gestione.



### **3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti e degli interventi**

Al momento della presentazione della domanda di contributo, il richiedente deve:

1. Condurre una UTE in Regione Veneto, come definita dall'art. 1, comma 3 del DPR n. 503 del 1/12/1999, ossia *“l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva”*;
2. Risultare gestore delle aree oggetto di intervento, in qualità di proprietario o possessore di altro idoneo titolo di conduzione;
3. Nel caso di conduzione, disporre di idonei titoli di conduzione per tutto il periodo necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla data di presentazione della domanda;
4. Nel caso di conduzione, aver acquisito atto di assenso all'esecuzione dell'intervento da parte del titolare del diritto reale;
5. Disporre di Fascicolo Aziendale presso l'AVEPA (DGR n. 3758/2004) confermato e aggiornato;
6. Possedere idoneo titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi ovvero presentare una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento rientra tra gli interventi previsti all'art. 6 del DPR n. 380/2001 (edilizia libera);
7. Acquisire tutti i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, necessari anche ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali;
8. Possedere eventuali altre autorizzazioni previste dai Regolamenti di riferimento degli Enti competenti (es. Ente Parco);
9. Non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati previste dalla L.R. n. 16 dell'11 maggio 2018;
10. Presentare una sola domanda per gli interventi di cui al presente avviso.

## **4. Operazioni ammissibili**

### **4.1 Operazioni previste**

Sono finanziabili le seguenti tipologie di interventi:



<b>A) Interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di terrazzamenti con muretto a secco, di gradonamenti, di lunettamenti, ad uso agricolo, o di muretti di confine delle proprietà, di sostegno della viabilità, ecc.</b>	
<b>A.1) manutenzione ordinaria</b>	<b>A.2) manutenzione straordinaria</b>
<i>lavorazioni</i>	
1. ripulitura del cordolo al piede del muro, per rimozione delle ostruzioni presenti (vegetazione, pietrame, terreno, ecc.); 2. ripulitura della canaletta di raccolta delle acque al piede del muro di sostegno; 3. eventuale ricostruzione del coronamento, come intervento preventivo di un degradamento più grave della struttura del muro; 4. ritassellatura del paramento murario; 5. rimozione della vegetazione spontanea cresciuta negli interstizi del muro; 6. sfalcio del manto erboso;	7. demolizione della parte di muro danneggiata e pericolante, fino a rimuovere tutta la porzione instabile; 8. selezione del materiale di risulta, dividendo le pietre secondo la forma, il calibro e la natura, per un loro riutilizzo; 9. ripristino della base del muro, con scavo e costituzione del piano di base; 10. ricostruzione del muro di contenimento o del muro bifacciale, in coerenza con le caratteristiche originarie (dimensioni, tessitura, sedime o tracciato); 11. sistemazione di rampe di accesso ai terrazzamenti o di scale in pietra.

<b>B) Interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, di ciglionamenti.</b>	
<b>B.1) manutenzione ordinaria</b>	<b>B.2) manutenzione straordinaria</b>
<i>lavorazioni</i>	
1. rimozione della vegetazione arborea e arbustiva; 2. ripulitura della canaletta di raccolta delle acque al piede della scarpata; 3. sfalcio del manto erboso, da ripetersi due o tre volte l'anno; 4. semina di opportune miscele per l'inerbimento delle superfici esposte a erosione (soprattutto le scarpate di contenimento);	5. rimodellazione del terrazzo e della scarpata; 6. riporto di terreno, ove necessario; 7. sistemazione di rampe di accesso ai ciglioni.

La ditta può eseguire tutti o parte degli interventi sopra riportati.

Devono essere rispettati i seguenti criteri generali, condivisi da molte linee guida tematiche, per la realizzazione di un corretto e rispettoso intervento di manutenzione/rifacimento/consolidamento dei sistemi di terrazzamento.

*a) Pulizia*

Le operazioni di pulizia da elementi destabilizzanti come le piante infestanti dovranno essere rimosse facendo attenzione alle radici, affinché la loro rimozione non crei ulteriori sconnessioni e crolli lungo il terrazzamento. In particolare i cespugli, in taluni casi, specie nei muretti a secco, non vanno radicalmente rimossi, per evitare danneggiamenti alla struttura, quindi è raccomandato procedere ad una semplice potatura manuale.

**b) Diserbo**

Le tecniche a disposizione per poter conseguire il controllo della flora avventizia possono essere di tipo agronomico, meccanico e chimico. Si tenga, tuttavia, conto degli effetti della distruzione delle infestanti, in quanto, nel caso di scarpate inerbite, può venir meno il ruolo di contenimento operato dalle radici delle stesse; in tal modo i ciglionamenti risultano maggiormente esposti a fenomeni di degrado, quale l'erosione superficiale o gli smottamenti.

**c) Pietrame**

Nei muretti a secco, la sostituzione di singoli elementi sconnessi o mancanti e l'inserimento di nuovi coronamenti o di scaglie o cunei dovrà avvenire con lo stesso materiale di quello d'origine. È buona regola recuperare, per quanto possibile, il materiale lapideo crollato, avendo tuttavia cura di scartare quegli elementi degradati che non danno garanzie di resistenza.

Qualora per ragioni di pessime condizioni strutturali del manufatto e/o a carenza del materiale disponibile si dovesse straordinariamente ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati litotipi analoghi a quelli originari tenendo a riferimento altri manufatti presenti nell'area oggetto d'intervento. Si deve comunque prestare attenzione ad un opportuno rimescolamento degli elementi in modo tale da salvaguardare l'eterogeneità litologica presente nelle vecchie murature.

**d) Ricostruzioni del muro**

Il ripristino o il rifacimento di tratti di muratura dovrà garantire la stessa metodica costruttiva utilizzata per il manufatto originario, in applicazione delle tecniche e buone pratiche attuate dalle maestranze locali, meglio se specializzate nella costruzione del muro a secco, o eventualmente indicate nei manuali/linee guida dei vari corsi di formazione sulla costruzione dei terrazzamenti tipici del paesaggio e della cultura locale.

Le fasi della costruzione, in genere, prevedono il cosiddetto "ammorsamento" alla parte stabile ancora esistente, la ricostruzione della parte esterna del muro di contenimento, la ricostruzione del drenaggio ad essa retrostante e, infine, il riempimento.

**e) Leganti**

Nei muretti a secco, l'eventuale uso di leganti (malte di calce o cementizie) dovrà essere praticato in modeste quantità e solo se le caratteristiche del manufatto lo giustificano, comunque nelle parti più interne per non alterare l'aspetto esteriore del muro (la superficie interessata dalla presenza di materiale litoide almeno pari al 90% del totale).

**f) Elementi di rinforzo**

Solo per straordinarie esigenze strutturali dei muretti a secco, può essere realizzato un rinforzo con una muratura contro terra in calcestruzzo armato o con l'ausilio di rete elettrosaldata, per contrastare la spinta del terreno. Al fine di non alterare l'impatto paesaggistico dei manufatti, gli elementi di rinforzo sono inseribili obbligatoriamente all'interno dei piani di facciata, tenendo la muratura a secco come rivestimento strutturale nella parte a vista (parametro e testa muro) con o senza impiego di malta.

**g) Drenaggio**

Dovrà essere sempre garantita la presenza di canalette di raccolta e convogliamento delle acque superficiali di ruscellamento che scorrono sui ripiani del sistema di terrazzamento.

Il rispetto dei criteri sopra riportati sarà riscontrato in fase di verifica della realizzazione dell'intervento; l'adozione di modalità costruttive diverse comporterà la revoca dal contributo.

**4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni**

Gli interventi devono:

- a) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore;
- b) essere avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto.



#### **4.3 Spese ammissibili**

Risultano ammissibili le seguenti tipologie di spese, effettivamente sostenute dal Soggetto beneficiario, comprovate da idonea documentazione contabile e debitamente tracciabili:

- a) relative all'esecuzione delle operazioni descritte al paragrafo 4.1;
- b) volte all'acquisizione di autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso da parte delle amministrazioni competenti e spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, nel limite massimo del 10% della spesa ammessa.

#### **4.4 Spese non ammissibili**

- a) IVA;
- b) Acquisto materiale usato;
- c) Spese per l'effettuazione della domanda di aiuto.

#### **4.5 Vincoli e durata degli impegni**

L'intervento ammesso a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione.

#### **4.6 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni**

I termini per la conclusione delle operazioni e la presentazione della domanda di saldo sono di 24 mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del decreto di concessione dell'aiuto da parte di AVEPA.

È possibile la concessione di proroghe in ragione di cause di forza maggiore.

## **5. Pianificazione finanziaria**

#### **5.1 Forma ed entità del sostegno**

Il sostegno è erogato in conto capitale applicando al costo ritenuto ammissibile un'aliquota pari al 100%. In applicazione del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i. l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non supera 50.000 euro nell'arco di tre anni.

Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 10.000,00 (non sono previsti anticipi).

#### **5.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

Si applicano le regole di cumulo previste all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i.. L'intervento non è ammissibile se la medesima operazione è già stata sostenuta da altri contributi pubblici, quali PNRR, interventi PAC di ristrutturazione/riconversione dei vigneti di cui all'OCM Vitivinicola e Sviluppo Rurale, considerando le cinque annualità dal pagamento del saldo precedenti alla presente apertura termini.

#### **5.3 Aiuti di Stato**

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i. della Commissione del 18 dicembre 2013, e s.m.i. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.



#### 5.4 Sanzioni e riduzioni

Il finanziamento concesso potrà essere ridotto in conseguenza della mancata rendicontazione delle spese o dell'inammissibilità delle spese rendicontate, ancorché sostenute (revoca parziale).

Potrà essere disposta la revoca integrale del finanziamento assegnato nel caso di gravi violazioni di leggi e regolamenti, nonché nel caso di violazione e/o inadempienza agli obblighi di cui al presente bando

Le modifiche progettuali non tempestivamente comunicate ad AVEPA, o non approvate da quest'ultima, comportano la decurtazione dei costi ammissibili collegati alle attività modificate, e, nei casi più gravi, la revoca integrale dal finanziamento concesso, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.

Il Soggetto beneficiario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

## 6. Criteri di selezione

### 6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Criterio di priorità 1	Punti
<b>1.1 Tipologia di interventi realizzati</b>	
1.1.1 – spesa ammissibile dell'intervento correlata a lavorazioni di manutenzione straordinaria $\geq 80\%$	10
1.1.2 – $50\% \leq$ spesa ammissibile dell'intervento correlata a lavorazioni di manutenzione straordinaria $< 80\%$	7
1.1.3 - spesa ammissibile dell'intervento correlata a lavorazioni di manutenzione straordinaria $< 50\%$	3

Per l'attribuzione del punteggio vengono considerate le lavorazioni così come classificate al paragrafo "4.1 Operazioni previste"

Criterio di priorità 2	Punti
<b>2.1 - Interventi che ricadono parzialmente o totalmente all'interno di beni paesaggistici di cui alla Parte Terza del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.:</b>	
2.1.1 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.	10

Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 2, si fa riferimento ai seguenti elementi informativi/fonti:

- sito del Sistema Informativo Territoriale Ambiente e Paesaggio – SITAP ([sitap.beniculturali.it](http://sitap.beniculturali.it)), al seguente link: <https://sitap.cultura.gov.it/>
- Geoportale della Regione Veneto, al seguente link: <https://idt2.regione.veneto.it/>
- tav. 1 del PAT del Comune in cui si trova l'intervento; - Soprintendenza competente per territorio.

Criterio di priorità 3	Punti
<b>3.1 - Interventi che ricadono parzialmente o totalmente all'interno di aree formalmente riconosciute come patrimonio culturale e naturale:</b>	



3.1.1 - Interventi che ricadono parzialmente o totalmente all'interno dei siti iscritti alla Lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità dell'UNESCO	10
3.1.2 - Interventi che ricadono parzialmente o totalmente all'interno dei sistemi agricoli tradizionali iscritti alla "Lista del Patrimonio mondiale dell'agricoltura" della FAO in base al Programma "Globally Important Agricultural Heritage Systems" (GIAHS)	5

Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio 3, si fa riferimento ai seguenti elementi informativi/fonti:

- Per siti UNESCO nel Veneto, informazioni reperibili ai seguenti link: <https://www.unesco.it/it/>  
<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/unesco-colline-prosecco> - Per GIAHS della FAO, in Italia, informazioni reperibili al seguente link:  
<https://www.fao.org/giahs/giahsaroundtheworld/designated-sites/europe-and-central-asia/en/>

### Attribuzione punteggio

È possibile richiedere un solo punteggio per ogni criterio di priorità.

Con riferimento alle istanze che si trovano in posizione utile ai fini dell'accesso al contributo, AVEPA procede ad appurare quanto dichiarato dall'impresa, anche relativamente ai punteggi richiesti, attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili e la verifica della documentazione presentata a corredo della domanda.

Ai fini dell'ammissibilità non è richiesto un punteggio minimo.

### 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'entità di spesa ammissibile dell'intervento, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da entità minore di spesa ammissibile.

## 7. Domanda di aiuto

### 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente deve presentare domanda di aiuto ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti entro i termini stabiliti dal provvedimento di approvazione del bando, secondo le istruzioni operative rese disponibili nel sito istituzionale. Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

### 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto (DOMANDA INIZIALE)

1. Progetto preliminare, sottoscritto da tecnico abilitato, composto da:

- a) Relazione illustrativa preliminare, corredata da:
  - i. Descrizione degli interventi (funzione e tipologia delle opere); ii. Presenza di vincoli.
- b) Schemi grafici, corredata da:
  - i. Elaborati grafici (estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento in oggetto;
  - ii. Tracciato dell'intervento; iii. Documentazione fotografica del sito di intervento;



2. Computo metrico estimativo analitico, predisposto secondo in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, quest'ultimo rapportato, ove disponibile, al prezzario regionale agroforestale aggiornato ed altri prezzari di riferimento (<https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/prezzari>). Per le voci ivi non comprese devono essere presentati tre preventivi indipendenti, al fine di dimostrare la valutazione di un prezzo di mercato della fornitura/servizio.
3. Eventuale autorizzazione del concedente (o parere rilasciato ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82) nel caso di investimenti da realizzare per immobili non nella piena proprietà e/o disponibilità del richiedente o di aziende in affitto.
4. Documentazione relativa alla certificazione di inizio attività/lavori, ove prevista, e l'avvio delle eventuali procedure autorizzative e dei permessi di legge necessari alla realizzazione dell'intervento. *Tale documentazione deve essere integrata entro e non oltre 90 giorni successivi alla chiusura del bando.*

*I documenti da 1. a 3. sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto e per l'attribuzione del punteggio.*

### **7.3 Varianti**

Nel caso in cui intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto beneficiario deve presentare formale richiesta ad AVEPA. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione descrittiva dell'intervento variato.

Solo a seguito della ricezione della domanda di modifica, AVEPA valuterà l'approvazione della modifica verificandone l'ammissibilità/legittimità a termini della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonché in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:

La variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato e non potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Sono ammissibili le varianti che mantengono il punteggio assegnato alle domande considerate finalizzabili.

## **8. Domanda di pagamento (DOMANDA FINALE)**

### **8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento a saldo deve essere presentata all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi.

### **8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento**

#### **1. Progetto esecutivo, sottoscritto dal richiedente, contenente:**

- a) Relazione illustrativa finale, corredata da:
  - i. la descrizione delle fasi dell'intervento;
  - ii. la modalità di esecuzione;
- b) Schemi grafici, corredata da:
  - i. Elaborati grafici (estratti di mappa in scala 1:2000) riportanti l'individuazione delle superfici interessate dall'intervento in oggetto;
  - ii. Tracciato dell'intervento;
  - iii. Documentazione fotografica ex-post;
- c) Copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge. Nel caso in cui tali autorizzazioni non siano state rilasciate al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, alla domanda vanno allegate le richieste di rilascio presentate alle Autorità competenti. Le autorizzazioni devono essere acquisite dall'Avepa prima della conclusione dell'istruttoria per il pagamento del saldo. d) Certificato di Regolare Esecuzione;



2. Rendicontazione finale, comprendente anche copia delle fatture relative ai lavori eseguiti e relativi pagamenti;

## 9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

A seconda dell'intervento interessato, i controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

I controlli vengono effettuati da Avepa, nella misura del 100% delle domande finanziate per i controlli amministrativi e, prima dell'erogazione del saldo, nel 100% delle domande di saldo per i controlli in loco. Sono previsti controlli ex post nella misura del 5% delle domande finanziate.

## 10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.



## 11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,  
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448

e-mail: [agroambientecacciapesca@regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@regione.veneto.it)

PEC: [agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it](mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it)

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-veneto-23-27>

AVEPA – Agenzia veneta per i

pagamenti via N. Tommasco 67/c 35131

Padova Tel. 049/7708711

e-mail: [direzione@avepa.it](mailto:direzione@avepa.it) PEC:

[protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it)

Sito internet: <http://www.avepa.it>

## 12. Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Entro 110 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione della domanda di sostegno, verrà adottato il provvedimento da parte dell'Ufficio Competente di Avepa, che approva la graduatoria delle domande ammissibili al sostegno, con assunzione dell'impegno di spesa, sino a intervenuto esaurimento dello stanziamento a favore delle imprese elencate in ordine decrescente di punteggio.
2. Il decreto è pubblicato nel BUR e inserito nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione del Veneto.
3. Entro lo stesso periodo di tempo previsto al comma 1, AVEPA pubblica il provvedimento citato e comunica all'impresa richiedente l'esito istruttorio notificando, in caso di ammissibilità della domanda, la comunicazione di concessione del sostegno contenente gli importi di spesa ammessa alle agevolazioni e gli importi del sostegno concesso
4. Alla proposta progettuale classificatasi ultima in graduatoria viene destinato un sostegno pari alla quota parte residua dello stanziamento disponibile.

### Allegato 1: Ricognizione conoscitiva dei terrazzamenti nella Regione